

**Modifiche allo Statuto comunale.**

Art. 7

*Organi*

Sostituire integralmente il comma 1° con i seguenti:

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell' 'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10

*Sessioni e Convocazioni*

Comma 2° e 3° integralmente abrogati e sostituiti con il seguente:

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all' approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Comma 4° e 5° diventano rispettivamente il comma 3° e il comma 4°

Art. 18

*Composizione*

Sostituito integralmente il comma 1° con il seguente:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 o un massimo di 4 assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. La scelta del numero di assessori tra il minimo e il massimo previsto è operata da Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.

Aggiunto in coda al comma 2° il seguente:

<< .....Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.>>